

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2997 del 14/06/2018
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3156 del 14/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Baiona**” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-976 del 23/02/2018;
- tale AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi regola, tra l'altro, le attività funzionalmente e tecnicamente connesse ovvero gestite unitariamente alle attività IPPC svolte nel Centro Ecologico Baiona, tra cui l'incenerimento di sfiati gassosi clorurati derivanti dall'adiacente Stabilimento Multisocietario di Ravenna nel Forno F2 che risulta inattivo da luglio 2009;
- a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria completati nel settembre 2016 consistenti nella demolizione e smantellamento del camino compresa parte della relativa struttura di sostegno, per garantire la messa in sicurezza dell'area (ns. PGRA/2017/5800 del 28/04/2017), il Forno F2 risulta tuttora privo del relativo sistema di evacuazione dei fumi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-976 del 23/02/2018 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 con cui si impartiva, tra l'altro, specifica prescrizione sulle previsioni di ripristino della funzionalità del Forno F2;

PRESO ATTO che, in ottemperanza all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi, il gestore comunicava di non avere intenzione di ripristinare il sistema di evacuazione dei fumi, e quindi la funzionalità, del Forno F2 che è dismesso senza previsioni di demolizione delle restanti parti d'impianto (ns. PGRA/2018/4029 del 28/03/2018);

VISTA in proposito la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, debitamente trasmessa anche per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA, in data 05/06/2018 (ns. PGRA/2018/7291);

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, trattandosi di mera attuazione di prescrizioni stabilite con l'AIA, come indicato nella "Quinta Circolare IPPC" soprarichiamata, si concorda nel qualificare la suddetta variazione dell'assetto impiantistico del Centro Ecologico Baiona come modifica non sostanziale che non comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di aggiornare l'AIA qualora sussista la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo;

RILEVATO che, in relazione alla dichiarata dismissione del Forno F2 che risulta inattivo e senza produrre effetti sull'ambiente in termini di emissioni in atmosfera a far tempo da luglio 2009, occorre pertanto provvedere al necessario aggiornamento del quadro emissivo autorizzato con l'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi;

VISTO in particolare l'art. 29-sexies, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui l'AIA "può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica";

RICHIAMATE le condizioni stabilite nell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi per la gestione del fine vita degli impianti presenti nel Centro Ecologico Baiona;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano o meno l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento delle dovute spese istruttorie ai fini dell'AIA, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi, il gestore espletava la procedura prevista all'atto della messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per il punto di emissione E22 nell'assetto impiantistico modificato, a seguito dell'ottimizzazione del sistema di abbattimento degli sfati delle vasche S18-A/B/C/D dell'impianto TAS, trasmettendo gli esiti dell'autocontrollo effettuato in data 09/03/2018 (ns. PGRA/2018/3836 del 23/03/2018);

RICHIAMATA la nota ns. PGRA/2018/4650 del 10/04/2018 recante proroga al 31/10/2018 del termine indicato in AIA per la presentazione di proposte da parte del gestore sui controlli programmati per le acque sotterranee e per il suolo, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata in data 14/06/2017 istanza di rinnovo, in corso di istruttoria;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che il Centro Ecologico Baiona risulta registrato EMAS (n. IT-001324) a far tempo dal 28/04/2011;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PGRA/2018/7112, ns. PGRA/2018/7113). Le garanzie finanziarie in essere prestate a favore di questa Agenzia, che non subiscono alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovranno essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che le suddette garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare la variazione dell'assetto impiantistico del Centro Ecologico Baiona relativa alla dismissione del Forno F2, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi in possesso della Ditta **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi, si prende atto che il gestore non intende ripristinare il sistema di evacuazione dei fumi, e quindi la funzionalità, del Forno F2 inattivo da luglio 2009 che è dismesso senza prevederne al momento la demolizione delle restanti parti d'impianto, così come comunicato ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 05/06/2018 (ns. PGRA/2018/7291);
 - 2.b) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo A2.1) della Sezione A dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi con il seguente:

A2.1) Informazioni sull'installazione

Il Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (ex Ecologia Ambiente srl) è ubicato a Nord-Est del centro urbano di Ravenna, in adiacenza allo Stabilimento Multisocietario (denominato "ex stabilimento petrolchimico Anic" e poi "ex Enichem") presente nell'area chimica e industriale di Ravenna che costituisce un Ambito Produttivo Omogeneo (APO) caratterizzato da specifici settori di attività che hanno la chimica come principale denominatore comune, oltre alla produzione di energia e alla fornitura di servizi ambientali in gran parte asserviti alle stesse attività produttive.

Sito

Ravenna, Via Baiona n. 182

Installazione IPPC

Il Centro Ecologico Baiona è costituito dai seguenti impianti funzionalmente e tecnicamente connessi tra loro ovvero gestiti unitariamente nella medesima installazione:

- **Forno Inceneritore F3** per la termodistruzione di rifiuti speciali e urbani, anche pericolosi, con recupero energetico.
- **Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS)** per la depurazione di acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti, oltre che dalle attività svolte nel sito stesso, dai gestori coinsediati nel Sito Multisocietario di Ravenna e da altri gestori esterni collegati via condotta all'impianto TAS. In tale impianto viene svolta anche attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali, anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili.

L'impianto TAS è costituito nel suo complesso da due sezioni dedicate rispettivamente al Trattamento Acque di Processo Organiche (linea TAPO) e Trattamento Acque di Processo Inorganiche (linea TAPI) comprensive delle acque meteoriche e di dilavamento. Alla linea TAPO sono convogliate, oltre alle acque reflue derivanti da trattamento chimico-fisico specializzato per gli spurghi della sezione di abbattimento fumi del Forno F3, anche i reflui derivanti dal pretrattamento chimico-fisico a doppio stadio dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti.

Infine è da rilevare il collegamento funzionale relativo alla gestione delle acque meteoriche/dilavamento e di processo derivanti dal Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti di Ravenna, sito sulla S.S. 309 Romea al km 2,6 (denominato "Comparto km 2,6"); tale collegamento è realizzato tramite 3 condotte interrato di proprietà di HERAmbiente SpA che collegano i due insediamenti distanti circa 2 km l'uno dall'altro, di cui una

convoglia i reflui verso la linea TAPI, una verso la linea TAPO e una terza può essere utilizzata per entrambi gli scopi.

- **Forno Incenerimento Sfiati (FIS)** per il trattamento di sfiati gassosi di processo non clorurati provenienti via tubo dall'adiacente insediamento petrolchimico, oltre che dalle attività svolte nel sito stesso.

Variazioni storiche dell'installazione:

A far tempo da luglio 2009 è cessata l'attività di incenerimento nel **Forno F2** degli sfiati gassosi clorurati che provenivano via tubo da impianti dell'adiacente insediamento petrolchimico; fino a luglio 2001 il Forno F2 era altresì autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi (6.500 t/anno) ai sensi del D.Lgs n. 22/1997 e smi, sospeso a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 124/2000. L'impianto veniva successivamente adeguato alle prescrizioni del DM n. 503/1997 per l'incenerimento di rifiuti speciali liquidi non pericolosi; tale attività di smaltimento di rifiuti non è poi mai stata avviata continuando solo quella relativa agli sfiati gassosi clorurati.

Nel settembre 2016 venivano completati i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella demolizione e smantellamento del camino compresa parte della relativa struttura di sostegno, per garantire la messa in sicurezza dell'area; il Forno F2, privo del relativo sistema di evacuazione dei fumi, è dismesso senza previsioni di demolizione delle restanti parti d'impianto.

Gestore

HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), nella persona del proprio legale rappresentante

Attività IPPC

- **Forno F3:** attività di smaltimento mediante incenerimento (D10) di rifiuti speciali e urbani anche pericolosi con potenzialità annua di smaltimento fissata complessivamente pari a 40.000 t/anno, corrispondente ad una capacità superiore a 3 t/h di rifiuti non pericolosi e 10 t/giorno di rifiuti pericolosi (punti 5.2.a), 5.2.b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi)
- **Impianto TAS:** attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D9/D8) di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi con potenzialità annua di smaltimento fissata complessivamente pari a 200.000 t/anno, di cui al massimo 100.000 t/anno di rifiuti pericolosi, corrispondente ad una capacità superiore a 10 t/giorno di rifiuti pericolosi e 50 t/giorno di rifiuti non pericolosi (punti 5.1.a), 5.1.b), 5.3.a1), 5.3.a2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e attività di depurazione acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti da installazioni IPPC collegate via condotta all'Impianto TAS, oltre che dalle attività IPPC svolte nello stesso sito (punto 6.11) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Attività accessorie

- recupero energetico dai fumi di combustione del Forno F3;
- incenerimento nel Forno FIS di sfiati gassosi non clorurati provenienti dallo Stabilimento Multisocietario di Ravenna;

che non ricadono nelle fattispecie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ma sono comunque attività funzionalmente e tecnicamente connesse ovvero gestite unitariamente alle attività soggette ad AIA presenti nella stessa installazione IPPC.

- 2.c) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) della Sezione B dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria per modifica non sostanziale senza aggiornamento dell'AIA

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE SENZA AGGIORNAMENTO AIA
= € 100,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 05/06/2018 (ns. PGRA/2018/7291) il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie dovute nel caso di mera attuazione di prescrizioni stabilite nell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 04/06/2018 per un importo forfettario pari a € 100,00.

2.d) Rispetto all'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti richiesto nell'AIA in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti di cui al **paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi è aggiornata sulla base di quanto disposto con nota ns. PGRA/2018/4650 del 10/04/2018 come segue:

➤ Entro il 31/10/2018 deve essere trasmessa ad ARPAE – SAC di Ravenna una proposta che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, contenga modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.4) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi con il seguente:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dal Centro Ecologico Baiona oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- *D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;*
- *D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte IV, Titolo III-bis in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;*
- *Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA;*
- *DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);*
- *specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.*

Per le emissioni in atmosfera convogliate, salvo quanto diversamente stabilito, sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Per le emissioni in atmosfera diffuse di seguito elencate si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle relative caratteristiche e/o delle tecnologie di abbattimento installate:

- **ED4:** *sfiati da serbatoio (S51) di equalizzazione acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED4bis:** *sfiati da serbatoio (S52) di equalizzazione acque di processo in condizioni di emergenza - Impianto TAS;*
- **ED5:** *emissioni da vasca (S44) di ingresso post-denitro acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED6:** *emissioni da sedimentatori secondari (MS10A/B/C) acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED7:** *sfiati da serbatoio (S1001) di stoccaggio acido acetico - Impianto TAS;*
- **ED8:** *emissioni da vasca (S20B) di accumulo acque di processo organiche da filtrare - Impianto TAS;*
- **ED9:** *emissioni da filtri a sabbia/antracite (FS1000A/B/C/D/E/F) - Impianto TAS;*
- **ED10:** *emissioni da vasca (S1007) di stoccaggio acque di processo organiche filtrate - Impianto TAS;*
- **ED11:** *emissioni da vasca (S1008) di accumulo acqua di controlavaggio - Impianto TAS;*
- **ED12:** *emissioni da vasca (S20) di clorazione e aerazione - Impianto TAS;*
- **ED13:** *emissioni da vasca (S100) di rilancio finale - Impianto TAS;*

- **ED14:** emissioni da vasca (S504) di equalizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED15:** emissioni da vasca (S505) di omogeneizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED16:** emissioni da vasca (S506) di neutralizzazione e coagulazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED17:** emissioni da vasca (S507) di flocculazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED18:** emissioni da chiarificatori (MS502) acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;
- **ED20:** sfiati da silo (MS5) di stoccaggio calce idrata trattamento fanghi - Impianto TAS (filtro a maniche);
- **ED21:** emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi - Forno F3;
- **ED22:** emissioni da 2 sili (S409/407) di stoccaggio miscela idrossido di calcio e carbone attivo - Forno F3 (filtro a maniche su ciascun silo);
- **ED23:** sfiati da silo (S402) di stoccaggio ceneri e polveri - Forno F3 (filtro a maniche);
- **ED24:** sfiati da serbatoi (S403/404/405) di ricircolo soluzione lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED25:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento rifiuti - Forno F3;
- **ED26:** sfiati da silo (S508) di stoccaggio idrossido di calcio trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3 (filtro a maniche);
- **ED27:** emissioni da vasca (S501) di omogeneizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED28:** emissioni da vasca (S502) di neutralizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED29:** emissioni da vasca (S503) di flocculazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED30:** emissioni da chiarificatori (MS506A/B - MS501A/B) trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED31:** emissioni da vasca (S514) di accumulo acque di lavaggio fumi trattate per controlavaggio filtri a sabbia e carbone - Forno F3;
- **ED32:** emissioni da vasca (S516) di rilancio acque reflue - Forno F3;
- **ED33:** emissioni da ispessitore (S517) fanghi contenenti metalli pesanti - Forno F3;
- **ED34:** emissioni da vasca (S519) di raccolta acque di controlavaggio filtri a sabbia e carbone e acque di sgrondo delle centrifughe - Forno F3;
- **ED35:** emissioni da vasca di raccolta acque meteo contaminate e da serbatoio di accumulo (S623);
- **ED36:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento sfiati - Forno FIS;
- **ED39:** emissioni da pozzetto (S21) di rilancio fango di riciclo - Impianto TAS;
- **ED40:** sfiati sili (MS3A/B/C) di stoccaggio calce - Impianto TAS (filtri a maniche);
- **ED41:** aspirazione fosse (MS250 A/B/C/D) di stoccaggio rifiuti solidi (attivo nei periodi di fermata del Forno F3) e aspirazione cappa campionamento fusti (attivo durante campionamento) - Forno F3 (filtri a carboni attivi);
- **ED42:** aspirazione tramoggia pompa fanghi Forno F3, nei periodi di fermata del Forno F3 e in caso di fanghi con caratteristiche odorigene non trascurabili (filtro a carboni attivi);
- **ED43:** ricambio d'aria saletta di arrivo dei flussi di acque per gli analizzatori dell'impianto TAS;
- **ED44:** emissioni da filtro rotativo (PKS18) trattamento scarico automezzi in vasche S18B/C/D - Impianto TAS;
- **ED45:** emissioni da stoccaggio scorie - Forno F3;
- **ED46:** emissioni da cassoni polveri leggere - Forno F3;
- **ED47:** emissioni da cassone stoccaggio fanghi - Forno F3;
- **ED48:** emissioni da cumuli (in box) stoccaggio fanghi - Impianto TAS;
- **ED49:** emissioni da vagliatura e stoccaggio fanghi leggeri - Impianto TAS;
- **ED50:** emissioni da cassoni stoccaggio fanghi leggeri da vibrovaglio - Impianto TAS;
- **ED51:** emissioni da centrifuga (MS503) trattamento fanghi con metalli pesanti - Forno F3;
- **ED52:** emissioni da sezione di centrifugazione ed essiccamento fanghi - Impianto TAS;
- **ED53:** emissioni da stoccaggio fanghi pompabili - Forno F3;
- **ED54:** emissioni da area per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette - Impianto TAS;
- **ED55:** emissioni da stoccaggio soda - Forno F3;
- **ED56:** emissioni da stoccaggio urea - Forno F3;
- **ED57:** emissioni da stoccaggio policloruro di alluminio - Impianto TAS;
- **ED58:** emissioni da stoccaggio substrato carbonioso - Impianto TAS;
- **ED59:** emissioni da stoccaggio acido fosforico - Impianto TAS;
- **ED60:** emissioni da stoccaggio soda - Impianto TAS;

- **ED61:** emissioni da stoccaggio ipoclorito di sodio – Impianto TAS;
- **ED62:** emissioni da stoccaggio soda – Impianto TAS;
- **ED63:** emissioni da stoccaggio cloruro ferrico – Impianto TAS;
- **ED65:** emissioni da stoccaggio acido solforico/acido cloridrico – Impianto TAS;
- **ED66:** emissioni da stoccaggio idrossido di sodio – Impianto TAS;
- **ED68:** emissioni da stoccaggio tiosolfato di sodio/bisolfito di sodio – Forno F3;
- **ED69:** emissioni da stoccaggio acido solforico in soluzione acquosa al 50% – Forno F3.

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri e NOx.

Limiti

Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Per i forni FIS e F3, il minimo tecnico (inteso come il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime) corrisponde al verificarsi delle seguenti condizioni di processo:

Impianto	Condizioni di processo
Forno FIS	Temperatura in camera di post-combustione pari a 800°C
Forno F3	Temperatura in camera di post-combustione pari a 850°C Presenza di "permessivo" di alimentazione rifiuti al forno ("permessivo" attivato dal conduttore d'impianto mediante comando da DCS)

Ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera stabiliti per i forni FIS, F3 (punti di emissione E1, E3), le condizioni di processo individuate sono da considerare quali discriminanti tra il minimo tecnico per il funzionamento a regime degli impianti e i transitori di avviamento/arresto.

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni ordinarie)

Portata massima [Nm³/h] (*)	15.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	600
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
CO	100
COT	30
NOx	300

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni di bonifica)

Portata massima [Nm³/h] (*)	45.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	750
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
CO	100
COT	30
NOx	600

(*) La portata dei fumi afferenti al punto di emissione E1 è stimata a DCS sulla base degli sfiati alimentati

I valori limite di emissione espressi in concentrazione degli inquinanti indicati per il punto di emissione E1, in entrambe le condizioni di esercizio, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) con tenore di ossigeno pari al 6% in volume.

Punto di emissione E3**FORNO F3 - Incenerimento rifiuti**

Portata massima [Nm ³ /h]	45.000				
Altezza minima [m]	60				
Temperatura minima [°C]	100				
Durata [h/d]	24				
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio su 30 minuti	Valore medio su 10 minuti	Valore medio su 30 minuti – 8 h	Valore medio su 6 h – 8 h
Polveri totali [mg/Nm ³]	10	30			
COT [mg/Nm ³]	10	20			
HCl [mg/Nm ³]	10	60			
HF [mg/Nm ³]	1	4			
SOx (espressi come SO ₂) [mg/Nm ³]	50	200			
NOx (espressi come NO ₂) [mg/Nm ³]	150	200			
CO [mg/Nm ³]	50	100	150		
NH ₃ [mg/Nm ³]	10	20			
Cd + Tl [mg/Nm ³]				0,05	
Hg [mg/Nm ³]				0,05	
Metalli totali (*) [mg/Nm ³]				0,5	
Pb [mg/Nm ³]				0,5	
PCDD+PCDF espressi come concentrazione "tossica equivalente" (**) [ng/Nm ³]					0,1
PCB-DL espressi come concentrazione "tossica equivalente" (**) [ng/Nm ³]					0,1
IPA [mg/Nm ³]					0,01

(*) come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

(**) determinata come stabilito nell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi

Per il punto di emissione E3 deve essere altresì garantito un limite di **100 mg/Nm³** per il parametro NO_x, espresso come **valore medio annuo e rilevato tramite lo SME installato**.

Il valore limite massimo di portata e il valore limite minimo di temperatura dei fumi afferenti al punto di emissione E3 si intendono stabiliti come media giornaliera.

I limiti indicati per il punto di emissione E3, per tutti i parametri compresa la portata, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa). Ai sensi del paragrafo B dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco che è fissato pari all'11% in volume.

Punto di emissione E4**IMPIANTO TAS - Caldaia a metano essiccamento fanghi**

Portata massima [Nm ³ /h]	3.500
Altezza minima [m]	11
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	5
Sostanze organiche (esprese come COT)	20
SOx	35
NOx	350
CO	100

I limiti indicati per il punto di emissione E4, per tutti i parametri compresa la portata, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa).

Punto di emissione E5

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza essiccatore fanghi

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	11
Durata [h/anno]	10

Per gli sfiati di emergenza afferenti al punto di emissione E5 non si indicano limiti specifici, in considerazione delle caratteristiche e della durata delle emissioni in atmosfera.

Punto di emissione E6

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi (filtro a carboni attivi)

Portata massima [Nm ³ /h]	150
Altezza minima [m]	2,5
Durata [h/anno]	10

Per il punto di emissione E6 si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle caratteristiche delle relative emissioni in atmosfera e della tecnologia di abbattimento installata.

Punto di emissione E7

IMPIANTO TAS - Torre biologica S1000A

Portata [Nm ³ /h] (*)	7.000
Altezza minima [m]	22
Durata [h/d]	24

(*) indicativa

Punto di emissione E8

IMPIANTO TAS - Torre biologica S1000B

Portata [Nm ³ /h] (*)	7.000
Altezza minima [m]	22
Durata [h/d]	24

(*) indicativa

Per i punti di emissione E7, E8 si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle caratteristiche delle relative emissioni in atmosfera.

Punto di emissione E10

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza vasca di flocculazione S10

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	7

La vasca S10 dell'impianto TAS è chiusa e i relativi sfiati sono, di norma, inviati a termodistruzione al Forno FIS. Nelle more dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA, si prende atto del punto di emissione E10, senza indicare limiti specifici, per l'utilizzo in emergenza nelle situazioni di fermata del FIS, in grado di evitare nella vasca S10 la formazione di atmosfere esplosive.

A seguito dell'implementazione di tale intervento di miglioramento ambientale con la realizzazione del convogliamento al Forno F3 delle correnti aspirate dall'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS e relativa sezione di ispessimento fanghi (compresa la vasca di flocculazione S10), tale punto di emissione in atmosfera viene disattivato e conseguentemente dismesso.

Punto di emissione E18

IMPIANTO TAS - Cappa chimica saletta analizzatori

Portata massima [Nm ³ /h]	950
Altezza minima [m]	3,7

Si prende atto delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera provenienti dalla cappa di preparazione soluzioni di taratura per gli analizzatori acque nell'impianto TAS (E18) senza indicare limiti specifici in considerazione dell'estrema variabilità della composizione e della durata delle emissioni.

Punto di emissione E19

OFFICINA - Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E20

OFFICINA - Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E21

OFFICINA - Cappa saldatura

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	10

Punto di emissione E22

IMPIANTO TAS - Aspirazione vasche S18-A/B/C/D (2 scrubber in serie)

A tale punto di emissione afferiscono gli sfiati della vasca di post-denitrificazione e post-aerazione (S18-A) e di stoccaggio per rifiuti liquidi non pericolosi (S18-B/C/D) dell'impianto TAS.

Portata massima [Nm ³ /h]	15.000
Altezza minima [m]	7
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
NH ₃	15
H ₂ S	5

Punto di emissione E23

UFFICI E SPOGLIATOI - Caldaia a metano per riscaldamento locali

Si prende atto delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera provenienti da tale caldaia ad uso civile, alimentata a metano, con potenza termica nominale pari a 34 kW, senza indicare limiti di emissione specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

Punto di emissione E25

IMPIANTO TAS – Sfiati di emergenza unità di trattamento primario sezione TAPO e relativa sezione di ispessimento fanghi^(*)

Portata massima [Nm ³ /h]	8.000
Altezza minima [m]	7

I corpi tecnici dell'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS sono chiusi e i relativi sfiati sono, di norma, inviati a termodistruzione al Forno FIS. Si prende atto del punto di emissione E25, senza indicare limiti specifici, per l'utilizzo in situazioni di indisponibilità del FIS e nell'assetto impiantistico modificato^(*) del Forno F3, in grado di evitare nei corpi tecnici la formazione di atmosfere esplosive.

Salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni, a tale punto di emissione afferiscono le correnti aspirate dai chiarificatori MS7A, MS7B e dai flottatori MS8, MS21 nonché, nell'assetto impiantistico modificato^(*), anche delle correnti aspirate dalla vasca di flocculazione S10 e dall'ispessitore MS11.

(*) A seguito dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA.

Prescrizioni

1. Sul camino **E1** è installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) derivanti dal Forno FIS in grado di monitorare i seguenti parametri: CO, COT, NOx, temperatura, O₂.
2. Il gestore deve prevedere un sistema di controllo al fine di evitare l'incenerimento nel Forno FIS di flussi contenenti sostanze clorurate. In tal senso è definita una procedura di garanzia per il controllo della qualità delle correnti a monte del Forno FIS.
3. Il gestore definisce, di concerto con i gestori degli impianti da cui provengono gli sfiati in ingresso al Forno FIS e con il gestore della Rete Torce dello Stabilimento Multisocietario, la procedura di gestione del sistema rispetto ai possibili flussi di sfiati da trattare e agli assetti di funzionamento del forno.
4. Per il Forno F3 non sussiste l'obbligo di controllo del tenore di ossigeno in post-combustione.
5. Sul camino **E3** è installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) derivanti dal Forno F3 in grado di monitorare i seguenti parametri: Polveri, CO, CO₂, COT, NOx, SOx, HCl, HF, NH₃, portata, temperatura, pressione, O₂, umidità (H₂O). Tale SMCE è costituito da un sistema di analisi principale e da un sistema di analisi alternativo da utilizzare in caso di fuori servizio del sistema principale.
6. Gli SMCE installati sui camini E1, E3 sono realizzati e gestiti in conformità a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi; lo SMCE installato sul camino E3 risponde altresì ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di incenerimento dei rifiuti.
I dati giornalieri devono essere memorizzati su supporto informatico e archiviati a cura del gestore; tali dati sono tenuti a disposizione degli organi di controllo per un periodo minimo di 5 anni. Sono trasmessi on line ad ARPAE - ST di Ravenna i dati rilevati dallo SMCE installato sul punto di emissione E3.
7. Il gestore adotta dei Manuali di Gestione degli SMCE installati sui camini E1, E3 in cui, oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione dei Forni FIS, F3 e di avarie dei relativi SMCE.
I Manuali degli SMCE in uso, acquisiti come parte integrante della presente AIA, sono tenuti a disposizione degli organi di controllo. Tali Manuali, che devono avere validità non superiore a 5 anni dalla data di emissione, sono soggetti a riesame da parte del gestore almeno ogni 12 mesi.
Eventuali revisioni e/o modifiche dovranno essere comunicate e valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
8. Per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, il Forno F3 può continuare a incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore.
9. Per la gestione del sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera afferente al camino **E22** è adottata apposita Istruzione Operativa contenente le azioni da intraprendere sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura installati.
10. A seguito dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA, l'utilizzo del punto di emissione **E25** è limitato ai periodi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali imprevedibili (emergenza) con durata stimata inferiore alle 24 ore oppure in condizioni di emergenza del Forno F3 con corrente da trattare già allineata al forno medesimo per indisponibilità del FIS.
Per ridurre l'utilizzo in condizioni di emergenza del punto di emissione E25, il gestore è tenuto a pianificare le fermate programmate degli impianti FIS e F3 in periodi diversi dell'anno.
11. Si autorizzano le emissioni in atmosfera provenienti dalla **torcia di emergenza F-601** a servizio del Forno F3 (punto di emissione **EC1**), con portata massima influente pari a 3.000 Nm³/h, a condizione vengano garantiti i seguenti dispositivi di sicurezza:
 - sistema di accensione automatica da pannello locale;
 - sistema di rilevazione fiamma, per ogni pilota;
 - schermo antiventto;
 - pannello locale di controllo per funzionamento automatico;
 - dispositivo di allarme a DCS in caso di assenza fiamma, per ogni pilota.In caso di spegnimento, deve altresì essere garantito il tempestivo intervento dell'operatore per la riaccensione.

12. *La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Su tale registro deve essere altresì annotato, con cadenza **semestrale**, il consumo di filo per saldatura relativo alla cappe afferenti ai punti di emissione **E19, E20, E21** nonché le manutenzioni da effettuare, con cadenza almeno **annuale**, sulla caldaia alimentata a metano ad uso civile afferente al punto di emissione **E23**.*
13. *Deve essere tenuta idonea registrazione, anche su supporto informatico, dei periodi di funzionamento della torcia di emergenza a servizio del Forno F3 (**EC1**) e dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25**. Dovranno altresì essere registrate sia le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento (filtri a maniche) installati sui silos di stoccaggio di sostanze polverulente (**ED20, ED22, ED23, ED26, ED40**), sia le sostituzioni dei filtri a carboni attivi previsti quali sistemi di contenimento delle emissioni **E6, ED41, ED42**.*
14. *Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.*

Requisiti di notifica specifici

- *Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro le 8 ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; in tali casi, si applica la procedura prevista dall'art. 271, comma 20-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
Al sensi dell'art. 237-octiesdecies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nei casi di guasto del Forno F3 il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, informando nel più breve tempo possibile ARPAE - SAC e ST di Ravenna del verificarsi di tali condizioni anomale di funzionamento; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità del Forno F3.*
- *Almeno 15 giorni prima dell'effettuazione degli autocontrolli previsti sulle emissioni in atmosfera afferenti al camino E3 (Forno F3) secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, il gestore deve comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna la data stabilita per i campionamenti.*
- ***Fino al 31/12/2018** e con riserva di modificare tale termine alla luce dei dati trasmessi, il gestore è tenuto a presentare con cadenza mensile ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna un riepilogo delle registrazioni dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25**, specificandone i motivi.*
- *Il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna l'avvenuto smantellamento del biofiltro pertinente al punto di emissione **E9** disattivato.*
- *Deve essere tempestivamente comunicata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna l'avvenuta disattivazione e conseguente dismissione del punto di emissione **E10**.*

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Autocontrolli Forno F3

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E3 / Emissione camino forno F3	Si veda il Profilo analitico 1	Quadrimestrale	Registro emissioni Certificati analitici
E3 / Emissione camino forno F3	Si veda il Profilo analitico 1-bis	Continua (SME)	Registrazioni SME
ED41 / Emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi (MS 250 A/B/C/D) e da cappa campionamento fusti	Sostituzione carboni filtri	Triennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
ED42 / Emissioni da tramoggia pompa fanghi	Sostituzione carboni filtri	Biennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
ED26 / Emissioni silo idrossido di calcio trattamento chi-fi acque lavaggio fumi (S508)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
ED23 / Emissioni silo ceneri e polveri (S402)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
ED22 / Emissioni sili miscela idrossido di calcio e carbone attivo (S409-S407)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
EC1 / Torcia di emergenza forno F3	Avviamenti	La torcia entra in funzione in tutte le occasioni nelle quali l'esercizio del forno F3 non è ordinario. L'esercizio ordinario del forno viene monitorato in continuo (e viene mantenuta traccia) tramite sistema di controllo DCS. Il sistema permette quindi di risalire anche a tutti i periodi di esercizio non ordinario	Relazione annuale predisposta ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi

Autocontrolli Forno FIS

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E1 / Emissione camino forno FIS	Si veda il Profilo analitico 5	Annuale	Certificati analitici Registro emissioni
E1 / Emissione camino forno FIS	Si veda il Profilo analitico 5-bis	Continua (SME)	Registrazioni SME
Sfiati in ingresso al forno FIS	Si veda il Profilo analitico 6	Mensile	Certificati analitici

Autocontrolli Impianto TAS

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
<i>E4 / Emissione da caldaia essiccatore fanghi</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 11</i>	<i>Annuale</i>	<i>Certificati analitici Registro emissioni</i>
<i>E22 / Emissione da trattamento aria esausta vasche S18 A/B/C/D</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 12</i>	<i>Annuale</i>	<i>Certificati analitici</i>
<i>E6 / Sfiato di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi TAS</i>	<i>Sostituzione carboni filtri</i>	<i>Biennale</i>	<i>Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti</i>
<i>ED40 / Emissioni sili calce (MS 3A/3B/3C)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
<i>ED20 / Emissioni silo calce idrata trattamento fanghi (MS 5)</i>	<i>Manutenzione filtri a maniche</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su sistema informatico di manutenzione</i>
<i>E25 / Sfiati di emergenza unità di trattamento primario sezione TAPO</i>	<i>Durata emissioni in atmosfera</i>	<i>Ad ogni attivazione</i>	<i>Registrazione su sistema informatico/cartaceo</i>

Altri controlli

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
<i>E19-E20-E21 / Emissioni da cappe di saldatura officina</i>	<i>Consumo di filo per saldatura</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Registro emissioni</i>
<i>E23 / Emissioni da riscaldamento locali (uffici e spogliatoi)</i>	<i>Manutenzione caldaia a metano ad uso civile</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registro emissioni</i>

PROFILO ANALITICO 1 (Forno F3) E3 - Emissione camino (analisi discontinue)	
Parametro	Quadrimestrale
Portata	x
Temperatura	x
Polveri	x
Acido cloridrico	x
Acido fluoridrico	x
Ossidi di azoto	x
Ossidi di zolfo	x
Ammoniaca	x
Carbonio Organico Totale	x
Monossido di carbonio	x
Metalli totali	x
Mercurio	x
Cadmio+Tallio	x
Piombo	x
IPA	x
PCDD/PCDF	x
PCB-DL	x

PROFILO ANALITICO 1-bis (Forno F3) E3 - Emissione camino (analisi tramite SME)	
Parametro	Continuo
Portata	x
Temperatura	x
Pressione	x
Ossigeno	x
Umidità	x
Polveri	x
Acido cloridrico	x
Acido fluoridrico	x
Ossidi di azoto	x
Ammoniaca	x
Ossidi di zolfo	x
Carbonio Organico Totale	x
Monossido di carbonio	x
Biossido di carbonio	x

Profilo analitico 5 (Forno FIS) E1 – Emissione camino (analisi discontinue)	
Parametro	Annuale
Temperatura	x
Monossido di Carbonio	x
Carbonio Organico Totale (COT)	x
Ossidi di azoto	x

Profilo analitico 5-bis (Forno FIS) E1 – Emissione camino (analisi tramite SME)	
Parametro	Continuo
Temperatura	x
Ossigeno	x
Monossido di Carbonio	x
Carbonio Organico Totale	x
Ossidi di azoto	x

Profilo analitico 6 (Forno FIS) Sfiati in ingresso al forno	
Parametro	Mensile
Acido cloridrico	x
Clorometano	x
Diclorometano	x
Cloroetano	x
Dicloroetano	x
Dicloroetilene	x
Terbutilcloruro	x
Cloruro di vinile monomero	x
Acido solfidrico	x

PROFILO ANALITICO 11 (Impianto TAS) E4 – Emissione caldaia impianto di essiccamento fanghi	
Parametro	Annuale
Portata	x
Temperatura	x
Polveri	x
Ossidi di zolfo	x
Ossidi di azoto	x
Monossido di carbonio	x
Carbonio organico totale	x

PROFILO ANALITICO 12 (Impianto TAS) E22 – Emissione Trattamento aria esausta vasche S18 A/B/C/D	
Parametro	Annuale
Portata	x
Ammoniaca	x
Acido solfidrico	x

- 2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione del fine vita degli impianti sono aggiornate sostituendo gli aspetti generali di cui al **paragrafo D2.11) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi con i seguenti:

D2.11) Gestione del fine vita degli impianti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

L'installazione oggetto della presente AIA è nata agli inizi degli anni 70, ampliandosi progressivamente nel corso degli anni fino all'attuale assetto impiantistico.

I primi impianti furono realizzati dall'allora ANIC con lo scopo esclusivo di trattare le acque reflue e/o rifiuti del sito petrolchimico di Ravenna e comprendevano la linea di trattamento acque reflue di processo e il forno a piani multipli F1 per l'incenerimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione (anni 1972/1973). Successivamente (1974/1975) furono realizzati la linea di depurazione acque bianche, costituita da una vasca di sedimentazione e da due chiariflocculatori e il forno a camera statica F2 per l'incenerimento di rifiuti liquidi clorurati. A partire dall'inizio degli anni 80, con l'entrata in vigore delle nuove normative in materia di smaltimento rifiuti, si è sviluppata progressivamente l'attività per conto terzi e si è proceduto al revamping del Forno F2.

Nel 1996 è stato realizzato l'impianto di essiccamento a servizio dell'impianto di trattamento reflui.

Nel 1997 è entrato in funzione il Forno F3 a tamburo rotante per l'incenerimento dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, con recupero energetico.

Nel 2001 il Forno F1 è stato completamente ristrutturato adeguandolo alla nuova attività di combustione di gas non clorurati (Forno Inceneritore Sfiati) e nel 2002 veniva adeguata la linea di trattamento fumi del Forno F2 in relazione ai nuovi limiti di emissione autorizzati.

Nel 2004 è stato effettuato il revamping dell'impianto trattamento acque con la realizzazione delle nuove torri biologiche, di una nuova sezione di filtrazione su sabbia e antracite nonché l'installazione di nuove centrifughe di filtrazione fanghi.

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria completati nel settembre 2016 consistenti nella demolizione e smantellamento del camino compresa parte della relativa struttura di sostegno, per

garantire la messa in sicurezza dell'area, il Forno F2 inattivo da luglio 2009 è dismesso senza previsioni di demolizione delle restanti parti d'impianto. In relazione alla dismissione del Forno F2, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

Nel corso degli anni si sono succedute diverse gestioni di società del Gruppo ENI, fino all'attuale gestione del Gruppo HERA, dapprima (ottobre 2004) come Ecologia Ambiente srl e dal luglio 2009 come HERAmbiente srl, poi trasformata in SpA.

Viste le finalità, la tipologia e la rilevanza plano-volumetrica del Centro Ecologico Baiona, non appare pertanto realistico delineare oggi un piano di ripristino e reinserimento del sito; al tempo di un eventuale futuro intervento di ripristino ambientale dell'area, gli impianti e le strutture potrebbero infatti aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di smaltimento dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
4. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 3., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti anche pericolosi nel Centro Ecologico Baiona dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi;
6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.